

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Genova, 19 luglio 2012

Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Luca Ciurlo
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Carmela Girillo
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Emanuela Parini
Filippo Pedulla
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 9/2012

Oggetto: Novità del c.d. "D.L. Crescita e sviluppo" (D.L. 22.06.2012 n. 83)

Premessa

Il DL 22.6.2012 n. 83 (c.d. "Decreto crescita e sviluppo") è stato pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. 26.6.2012 n. 147 ed è entrato in vigore il 26.6.2012.

Il decreto contiene misure per il rilancio dello sviluppo economico ed il sostegno del sistema produttivo nazionale.

Di seguito si analizzano le principali novità in materia di Iva e di agevolazioni fiscali.

Novità in materia di Iva

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 10 co. 1 n. 8, 8-bis e 8-ter del DPR 633/72, le cessioni e le locazioni di fabbricati abitativi e strumentali, se poste in essere dalle imprese di costruzione o di ripristino, possono essere sempre assoggettate a IVA, evitando l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti discendente dal regime di esenzione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 36 co. 3 del DPR 633/72, così come riformulato dall'art. 57 co. 1 lett. b) del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012), è possibile applicare separatamente l'imposta in caso di effettuazione sia di locazioni o cessioni, esenti da IVA, di fabbricati abitativi che comportano la riduzione del pro rata, sia di locazioni o cessioni, imponibili, di altri fabbricati o immobili. In questo modo, in luogo del pro rata applicato su tutti gli acquisti, si esercita la detrazione in base al principio di destinazione, con conseguente:

- detraibilità integrale dell'imposta relativa agli acquisti riferibili alle locazioni/cessioni imponibili;
- indetraibilità integrale dell'imposta relativa agli acquisti riferibili alle locazioni/cessioni esenti.

Cessione di fabbricati strumentali

La cessione di fabbricati strumentali, se effettuata dalle imprese di costruzione o di ripristino entro cinque anni (anziché quattro anni previsti dalla previgente formulazione della norma) dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, è imponibile; nelle restanti ipotesi, la cessione è esente, ma è consentita la possibilità di optare, in sede di rogito, per l'applicazione dell'imposta.

La novità è data dalla soppressione delle ipotesi di imponibilità obbligatoria di cui alle lett. b) e c) dell'art. 10 n. 8-ter del DPR 633/72, riguardanti le cessioni nei confronti:

- dei soggetti passivi con diritto di detrazione non superiore al 25%;
- dei privati.

In base al riformulato art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, in caso di opzione per l'imponibilità, l'IVA è assolta del cessionario in applicazione del meccanismo del reverse charge.

Cessione di fabbricati abitativi

La cessione di fabbricati abitativi, se effettuata dalle imprese di costruzione o di ripristino entro cinque anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, è imponibile; su opzione, si applica l'imposta anche se la cessione è effettuata successivamente, mentre restano in ogni caso esenti le cessioni poste in essere da soggetti diversi dalle imprese di costruzione o di ripristino.

In base al riformulato art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72, in caso di opzione per l'imponibilità, l'IVA è assolta del cessionario in applicazione del meccanismo del reverse charge.

Locazione di fabbricati strumentali

La locazione di fabbricati strumentali è esente salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nel relativo contratto. Analogamente alla cessione dei fabbricati strumentali, la novità è data dalla soppressione delle ipotesi di imponibilità obbligatoria di cui alle lett. b) e c) dell'art. 10 n. 8-ter del DPR 633/72, riguardanti le locazioni nei confronti:

- dei soggetti passivi con diritto di detrazione non superiore al 25%;
- dei privati.

Locazione di fabbricati abitativi

La locazione di fabbricati abitativi è esente salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore per i fabbricati:

- destinati ad alloggi sociali, come definiti dal DM 22.4.2008;
- ovvero, locati dalle imprese che li hanno costruiti o ripristinati.

La novità è data dalla possibilità, per le imprese di costruzione o di ripristino, di assoggettare a IVA le locazioni dei fabbricati costruiti o recuperati.

Novità in materia di agevolazioni

Viene introdotto un contributo, in forma di credito d'imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Determinazione del credito d'imposta

È concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia (art. 24 co. 1 lett. a);
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al DL 83/2012, impiegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 co. 1 lett. b).

Con riferimento a tale ultimo punto, il credito d'imposta è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale (ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per fruire del credito d'imposta, le imprese dovranno presentare un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto; le disposizioni attuative dovranno essere emanate entro 60 gg. dal 26.6.2012.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Caratteristiche del credito d'imposta

Per espressa previsione normativa, il beneficio fiscale:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite annuale pari a 250.000,00 euro di utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU46.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Decadenza dall'agevolazione

Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000,00 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Documentazione certificata dal revisore

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti o dal Collegio sindacale. La certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di Collegio sindacale devono avvalersi, per la certificazione delle spese, di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei 3 anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa.

A riguardo, viene inoltre precisato che le spese sostenute per l'attività di certificazione

contabile sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5.000,00 euro.

Indebita fruizione

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello Sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario